



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Tollo, 05 Maggio 2020
Id. flusso n. 27/Gab.Sind

ORDINANZA SINDACALE N° 27 DEL 05.05.2020

Oggetto: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI.

IL SINDACO

PREMESSO

- che Il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 per il periodo di sei mesi;

- che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 che si ispirano fundamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;

- che con successive ordinanze del Ministero della Salute sono state disposte altre misure a carattere sanitario;

RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M. 11/3/2020 riportante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale " da virus COVID-19, mediante il quale è stato disposto all'art.1 comma 1 n. 1) "la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" - n.4) "restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi";

- che il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo con ordinanze n. 54 del 03/05/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone;

- che ai punti 3 e 4 lettera b della stessa ordinanza il Presidente della Regione Abruzzo ha emanato il seguente provvedimento:



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



**Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo**

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;

4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:

b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
- iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;
- v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
- vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita.

5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

- a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
- c) l'applicazione delle previsioni di cui al punto 4, lettera b), punti i e vi.

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sia a livello nazionale e sia a livello comunale;

RITENUTO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato per la vendita di soli generi alimentari e prodotti agricoli adeguandola alle disposizioni introdotte dai DPCM 1/3/2020, 11/03/2020 e dell'O.P.G.R. n.37 del 3/4/2020;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO altresì che l'art.3 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 08 maggio 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 26 marzo 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 54 del 03/05/2020, successive proroghe ed estensioni territoriali disposte dallo Stato, e delle ulteriori misure adottate dallo stato e dalla Regione, finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus

LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

del Venerdì per la vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli in un'area attrezzata, ai sensi delle normative vigenti, in Via Nazario Sauro dalle ore 07:00 alle ore 12:30.

STABILISCE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SUDDETTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE:

1. è consentita la vendita per le sole attività come prescritte dal D.P.C.M. del 26/04/2020;
2. l'area di vendita dovrà essere delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita;



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

3. la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico;
4. dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
5. i venditori e i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine che garantisca la copertura di naso e bocca;

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza, previa pubblicazione di rito dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a:

- Prefettura di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Comando dei Carabinieri di Tollo (CH);
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale di Tollo (CH).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Dott. Angelo Radica)

